

Delibera n° 1238

Estratto del processo verbale della seduta del
7 agosto 2020

oggetto:

DL 34/2020, ART 215 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - INDIRIZZI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l'Ordinanza contingibile e urgente a firma congiunta del Presidente della Regione e del Ministro della Salute n. 1 del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 1 del 1 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 7/PC del 03 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visti altresì:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale:

- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
- n. 21/PC del 15 luglio 2020;
- n. 23/PC del 31 luglio 2020;
- N. 24/PC del 02 agosto 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione n. 14/PC recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato che:

- i servizi di trasporto pubblico in regione sono stati oggetto di riprogrammazione con riduzioni che hanno consentito comunque di soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggiore afflusso;
- i servizi sono stati oggetto di monitoraggio allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio, proporzionati alla domanda ed alle necessità di accessibilità;

Atteso che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominato Decreto Rilancio, convertito in legge in data 17 luglio 2020, ha previsto:

- all'articolo 215, "Misure a tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e di TPL", rivolte ai viaggiatori che non hanno potuto usufruire del titolo di viaggio in conseguenza delle misure di contenimento previste a causa dell'emergenza COVID-19 previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonchè dai relativi provvedimenti attuativi;

- all'articolo 200, l'istituzione di un Fondo destinato a compensare le Aziende di trasporto della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri e che tale Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal richiamato articolo 215;

Rilevato che tale Fondo è ritenuto da Regioni ed Aziende di trasporto insufficiente a ristorare i mancati ricavi derivanti dall'emergenza COVID-19 e sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico;

Atteso che il predetto articolo 215 individua criteri generici di applicazione della misura lasciando alle Aziende di trasporto pubblico margini di discrezionalità nell'adempimento;

Rilevato che a livello nazionale la proposta di una metodologia condivisa tra le Regioni di applicazione dell'articolo 215, approvata dalla sola Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, non ha avuto seguito nella conversione definitiva del Decreto Rilancio;

Considerato che la Regione ha avviato un confronto con le Aziende di trasporto pubblico locale al fine di approfondire le disposizioni del Decreto e verificare la possibilità di attivare procedure omogenee sul territorio regionale per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 215 del Decreto Rilancio;

Tenuto conto che l'articolo 215, individua quale modalità di ristoro solo l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento, disponendo che siano le Aziende ad optare per una di esse procedendo nei confronti degli aventi diritto al rimborso che avanzino richiesta secondo le modalità indicate nell'articolo stesso;

Atteso che: la Regione ritiene opportuno, in uno spirito di reciproca collaborazione, fornire indirizzi per un'applicazione quanto più omogenea del richiamato articolo 215 sul territorio regionale, che contemperino le esigenze delle Aziende e dei viaggiatori, pur riconoscendo l'autonoma organizzazione delle Aziende nella gestione della procedura di rimborso e con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico;

Atteso altresì che, in esito agli approfondimenti tenutisi con le Aziende TPL FVG s.c.a r.l. e Trenitalia s.p.a. (Divisione trasporto Regionale – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia) in data 31 luglio e Ferrovie Udine Cividale s.r.l. in data 03 agosto 2020, le società TPL FVG s.c.a. r.l. e Ferrovie Udine Cividale s.r.l. con note rispettivamente dd. 05.08.2020 e dd. 04.05.2020 hanno formulato le proprie valutazioni sugli indirizzi proposti dagli uffici regionali con nota dd. 03.07.2020 prot. n. 0046344/P, finalizzati ad uniformare l'applicazione dell'articolo 215 del Decreto Legge n.34/2020 sul territorio regionale;

Dato atto che le Aziende nel corso dei predetti incontri, hanno espresso preferenza per l'emissione del voucher, in considerazione delle loro esigenze organizzative;

Rilevato che per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovregionale le modalità di applicazione della misura dovranno necessariamente essere coordinate a livello nazionale e quindi esulano dagli indirizzi regionali;

Ritenuto per quanto premesso, tenuto conto dei riscontri formulati con le note di cui sopra dalle predette Aziende di trasporto pubblico locale, di definire i seguenti indirizzi al fine di uniformare l'applicazione dell'articolo 215 del Decreto Legge n.34/2020, (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) sul territorio regionale;

Soggetti aventi diritto e periodo rimborsabile:

Abbonati:

- abbonamenti mensili, tranne che per abbonamenti mensili acquistati prima del 10

marzo 2020, saranno rimborsati solo i mensili di marzo 2020;

- abbonamenti annuali: rimborso di due mensilità (2/12);
- abbonamenti annuali scolastici e abbonamenti scolastici residenti FVG: rimborso di 3 mensilità (3/10);

Possessori di titoli di viaggio di corsa semplice

- per i titoli ferroviari di corsa semplice acquistati prima del 10 marzo 2020 e che abbiano scadenza nel periodo 10 marzo-17 maggio sarà riconosciuto dall'impresa ferroviaria emittente un voucher di pari importo. Per titoli di corsa semplice ferroviari senza scadenza o con scadenza acquistati successivamente al 10 marzo non si dà seguito al rimborso;
- per i titoli di corsa semplice e pluricorsa validi sugli autobus urbani ed extraurbani e sui servizi marittimi, non si dà seguito al rimborso in quanto non prevedono scadenza di utilizzo;

Modalità di rimborso:

- i rimborsi saranno effettuati unicamente tramite l'emissione di voucher spendibili entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione;

Caratteristiche del Voucher:

- Utilizzo entro il 31.12.2020;
- Importo proporzionale al periodo di mancato utilizzo;
- Spendibile in un'unica soluzione;
- Acquisto dei titoli con l'utilizzo del voucher solo presso le biglietterie dell'Azienda emittente o, ove disponibile, su webticketing;
- validità del voucher: il voucher sarà emesso dall'Azienda presso la quale era stato acquistato il relativo abbonamento e potrà esser utilizzato per l'acquisto di titoli di viaggio di competenza territoriale della azienda stessa;

La richiesta di Voucher andrà presentata entro il 30 novembre 2020 all'Azienda che ha emesso l'abbonamento sul portale aziendale dedicato ove attivato o presso le biglietterie secondo le modalità indicate dall'Azienda emittente in coerenza con quanto disposto dall'articolo 215;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;

Vista l'"Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", approvata con deliberazione della Giunta regionale 01.10.2015, n. 1922, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle infrastrutture e territorio,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di fornire alle Aziende di trasporto pubblico locale i seguenti indirizzi al fine di uniformare l'applicazione dell'articolo 215 del Decreto Legge n.34/2020, (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) sul territorio regionale:

Soggetti aventi diritto e periodo rimborsabile:

Abbonati:

- abbonamenti mensili, tranne che per abbonamenti mensili acquistati prima del 10 marzo 2020, saranno rimborsati solo i mensili di marzo 2020;
- abbonamenti annuali: rimborso di due mensilità (2/12);
- abbonamenti annuali scolastici e abbonamenti scolastici residenti FVG: rimborso di 3 mensilità (3/10);

Possessori di titoli di viaggio di corsa semplice

- per i titoli ferroviari di corsa semplice acquistati prima del 10 marzo 2020 e che abbiano scadenza nel periodo 10 marzo-17 maggio sarà riconosciuto dall'impresa ferroviaria emittente un voucher di pari importo. Per titoli di corsa semplice ferroviari senza scadenza o con scadenza acquistati successivamente al 10 marzo non si dà seguito al rimborso;
- per i titoli di corsa semplice e pluricorsa validi sugli autobus urbani ed extraurbani e sui servizi marittimi, non si dà seguito al rimborso in quanto non prevedono scadenza di utilizzo;

Modalità di rimborso:

- i rimborsi saranno effettuati unicamente tramite l'emissione di voucher spendibili entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione;

Caratteristiche del Voucher:

- Utilizzo entro il 31.12.2020;
- Importo proporzionale al periodo di mancato utilizzo;
- Spendibile in un'unica soluzione;
- Acquisto dei titoli con l'utilizzo del voucher solo presso le biglietterie dell'Azienda emittente o, ove disponibile, su webticketing;
- validità del voucher: il voucher sarà emesso dall'Azienda presso la quale era stato acquistato il relativo abbonamento e potrà esser utilizzato per l'acquisto di titoli di viaggio di competenza territoriale della azienda stessa;

La richiesta di Voucher andrà presentata entro il 30 novembre 2020 all'Azienda che ha emesso l'abbonamento sul portale aziendale dedicato ove attivato o presso le biglietterie secondo le modalità indicate dall'Azienda emittente in coerenza con quanto disposto dall'articolo 215.

2. di evidenziare che, per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovraregionale, le modalità di applicazione della misura dovranno necessariamente essere coordinate a livello nazionale e quindi esulano dagli indirizzi regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE